



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Alberto FILIPPI, PINZGER, CASTIGLIONE, PALMIZIO, FLERES, POLI BORTONE e SAIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2012 (*)

Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali
e introduzione di metodi alternativi

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - A marzo 2011 sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le nuove statistiche sull'uso di animali per la sperimentazione in Italia, relative al triennio 2007-2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011). Si tratta di una triste contabilità che ogni triennio viene effettuata per controllare questa inutile barbarie.

Il totale di animali usati è leggermente diminuito: 2.602.773 animali usati nei 3 anni, una media di 867.591 l'anno, che, rispetto a quella del triennio precedente (911.962), rappresenta una diminuzione del 5 per cento, vale a dire 44.371 animali in meno uccisi ogni anno (Rapporto LAV 2004 «La Vivisezione in Italia, Regione per Regione»).

Ma si tratta di un dato solo apparentemente confortante: a fronte della diminuzione del numero di animali impiegati, infatti, nell'ultimo triennio di cui si hanno dati ufficiali disponibili, si registra in parallelo un aumento degli esperimenti in deroga, ovvero gli esperimenti condotti a scopo didattico e/o senza anestesia su cani, gatti e primati non umani; e una stima approssimata rileva che quelli «in deroga» risultano essere circa il 20 per cento del totale degli esperimenti.

Esaminando il numero di animali usati nel triennio nei vari settori, si rilevano 1.275.433 animali, il 49 per cento del totale, usati per la ricerca di base, con un aumento del 4 per cento rispetto al triennio precedente; 618.746 animali nella ricerca e sviluppo di farmaci, il 24 per cento del totale, con un decremento del 17 per cento rispetto al triennio 2001-2003; 320.410 animali usati nei *test* obbligatori per legge specifici per i farmaci, il 12 per cento del totale, con un decremento rispetto al triennio precedente, del 10 per cento; 197.595 animali per i *test* tossicità,

il 7,6 per cento del totale, con un decremento del 12 per cento rispetto al triennio precedente; 75.640 animali per la diagnosi di malattie, il 3 per cento del totale, in diminuzione del 16 per cento rispetto al triennio precedente; 63.478 animali usati nei *test* obbligatori per legge per la produzione di farmaci a uso veterinario, il 2,4 per cento del totale, con un incremento del 20 per cento rispetto al passato; 49.546 animali per «altro», un 1 per cento del totale, con un aumento del 40 per cento rispetto agli anni precedenti; 1.925 animali per la didattica, lo 0,1 per cento del totale, -32 per cento rispetto al triennio precedente (Rapporto LA V 2004 «La Vivisezione in Italia, Regione per Regione»).

Una buona parte della vivisezione viene quindi svolta nelle università, ma in Italia sono oltre 581 gli stabilimenti autorizzati ad utilizzare animali, tra cui industrie chimiche e farmaceutiche, laboratori ospedalieri e istituti pubblici. La sperimentazione animale (o vivisezione) comporta gravissime sofferenze agli animali (ratti, conigli, uccelli, pesci, cani, gatti, scimmie, bovini e cavalli) senza che vi sia l'obbligo di anestesia provocando ustioni, avvelenamenti, modifiche genetiche, dipendenze da droghe, cecità e mutilazioni. Ogni esperimento porta gli animali ad un lungo calvario che termina con la morte e pertanto si tratta di una pratica inaccettabile dal punto di vista scientifico ma soprattutto dal punto di vista etico.

Quasi il 40 per cento degli animali viene ucciso con il solo scopo di allestire colture cellulari; se al posto di questi venissero impiegati tessuti umani provenienti da biopsie, interventi chirurgici di vario tipo o da cadavere, si risparmierebbe la vita a circa 400.000 animali ogni anno.

Dal 2003 anche l'Italia è dotata di un organo per la diffusione dei metodi alternativi, l'IPAM (*Italian Platform on Alternative Methods*), costituita, come tutte le piattaforme degli altri Paesi europei, da rappresentanti di quattro aree di interesse: istituzioni governative, industria, mondo scientifico (università/enti di ricerca), organizzazioni animaliste e per il benessere animale. Il compito principale dell'IPAM è quello di promuovere e favorire l'implementazione dei metodi alternativi favorendo lo scambio di informazioni scientifiche e di competenze tra le quattro aree, dando impulso all'ulteriore sviluppo e perfezionamento dei metodi alternativi alla sperimentazione animale in Italia, sensi-

bilizzando l'opinione pubblica, il governo e gli stabilimenti utilizzatori, affinché, nella pratica della sperimentazione, vengano più facilmente accettati i metodi alternativi disponibili. Si intendono come alternativi: i modelli informatici, le analisi chimiche, le indagini statistiche (epidemiologia e metanalisi); gli organi bioartificiali, i *microchip* al DNA e i microcircuiti con cellule umane.

Il presente disegno di legge, pertanto, vuole rappresentare un primo passo per raggiungere l'obiettivo che riguarda il divieto di sperimentazione sugli animali e l'incentivo per i finanziamenti dei progetti rivolti all'avanzamento della conoscenza medica e scientifica senza l'uso di animali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati.

2. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale».

Art. 2.

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 2012, lo Stato provvede a finanziare la ricerca e la sperimentazione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

2. Con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, provvede a individuare modalità, procedure e soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli studi e le ricerche condotti mediante sperimentazioni sugli animali devono essere conclusi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della

salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la sospensione degli esperimenti sugli animali, autorizzati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per la conclusione degli studi e delle ricerche di cui al comma 1.

